



REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL'ART. 37, COMMA 7, DELLO STATUTO E DELL'ART. 40 DEL REGOLAMENTO GENERALE D'ATENEО IN MATERIA DI MOBILITÀ INTERNA DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI DI RUOLO

Art. 1

1. La mobilità interna dei docenti di ruolo da un Dipartimento a un altro è disciplinata dal comma 7 dell'art. 37 dello Statuto, dall'art. 40 del Regolamento generale d'Ateneo e dalle disposizioni recate dal presente Regolamento che integrano le norme statutarie e regolamentari.

Art. 2

1. La mobilità interdipartimentale è consentita ai professori di prima e di seconda fascia e ai ricercatori di ruolo.

2. Non è consentito avanzare richieste di mobilità interna ai ricercatori a tempo determinato, fatti salvi i casi di comprovate necessità connesse ad attività clinico-assistenziali e/o alla costituzione di nuovi Dipartimenti.

3. La mobilità interdipartimentale non modifica, per il richiedente, né l'inquadramento nel settore concorsuale né l'appartenenza al settore scientifico-disciplinare.

Art. 3

1. I professori e i ricercatori di ruolo di norma possono avanzare richiesta di mobilità interna non prima che siano trascorsi tre anni accademici dalla precedente afferenza ovvero dalla presa di servizio presso i Dipartimenti per i quali sono stati attivati i rispettivi posti.

2. E' possibile prescindere dal termine temporale indicato al comma 1 solo in caso di comprovate necessità connesse ad attività clinico-assistenziali, costituzione di nuovi Dipartimenti e all'atto in cui questa avviene, sempre che nel Dipartimento di provenienza sussistano i limiti dimensionali stabiliti dal comma 2 dell'art. 37 dello Statuto e il settore scientifico-disciplinare del richiedente sia coerente con le finalità scientifiche e didattiche del Dipartimento al quale chiede di appartenere.

3. Non possono presentare richieste di mobilità verso altro Dipartimento i professori e i ricercatori di ruolo che sono nell'ultimo biennio di servizio.

Art. 4

1. La mobilità deve avvenire tenendo conto delle implicazioni scientifiche, didattiche e organizzative conseguenti al trasferimento. I trasferimenti da un Dipartimento a un altro sono pertanto autorizzati solo qualora per il Dipartimento di provenienza dell'interessato non vengano meno i limiti dimensionali previsti dal comma 2 dell'art. 37 dello Statuto; i trasferimenti sono altresì subordinati alla verifica della coerenza del settore scientifico-disciplinare cui fa riferimento l'interessato e del suo curriculum con il progetto scientifico-culturale e didattico del Dipartimento di destinazione e alla garanzia, da parte del Dipartimento cedente, della sostenibilità dei suoi obiettivi didattici e di ricerca. Qualora se ne ravvisi la necessità e venga espressamente richiesto dai competenti organi, il docente in mobilità è tenuto a mantenere gli impegni didattici precedenti al passaggio. I docenti in mobilità sono comunque tenuti a mantenere gli impegni didattici precedenti nel primo anno di passaggio al Dipartimento di nuova appartenenza.

Art. 5

1. I professori e i ricercatori di ruolo intenzionati a presentare domanda di mobilità dovranno formalizzare la propria richiesta al Rettore e al Direttore del Dipartimento di destinazione. Tale richiesta dovrà essere corredata del parere del Dipartimento di appartenenza.

2. Le istanze di cui al comma 1 sono esaminate dal Dipartimento di destinazione, il quale è tenuto ad esprimersi sulla richiesta entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione completa di cui al successivo comma 5, deliberando in una seduta a composizione ristretta del Consiglio di Dipartimento



(solo componente docente e con limitazione di fascia) con la partecipazione e i voti favorevoli della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

3. Il Consiglio del Dipartimento di provenienza del richiedente, nell'esprimere il proprio parere, ai sensi del comma 7 dell'art. 37 dello Statuto, deve anche evidenziare le ricadute per lo stesso Dipartimento del trasferimento sia sul piano della didattica sia sul piano della ricerca.

4. Il Consiglio del Dipartimento di destinazione delibera sull'accoglimento della richiesta di trasferimento, esprimendosi sulla coerenza del settore scientifico-disciplinare e del curriculum scientifico, didattico e clinico-assistenziale, ove sussista, dell'interessato rispetto al progetto dipartimentale e alla dimensione organizzativa della struttura; lo stesso Consiglio deve contestualmente garantire la disponibilità di spazi fisici e di risorse in genere da mettere a disposizione del docente trasferito. Il Consiglio del Dipartimento di destinazione può deliberare di non accogliere la richiesta di appartenenza del docente specificandone la motivazione rispetto al profilo professionale dell'interessato e alle proprie esigenze didattiche e scientifiche. Adeguate motivazioni devono essere fornite anche nel caso in cui il Consiglio di Dipartimento decida di accogliere l'istanza di appartenenza di un docente inquadrato in un settore scientifico-disciplinare non omogeneo rispetto ai settori di interesse dello stesso Dipartimento.

5. Le domande di mobilità, adeguatamente motivate e accompagnate dal curriculum vitae dell'interessato e dall'indicazione dei suoi lavori scientifici, devono essere presentate al Rettore non oltre il 31 dicembre di ogni anno, utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito web istituzionale dell'Ateneo, allegando il parere del Dipartimento di appartenenza. Nella domanda l'interessato deve, in particolare, specificare:

- gli impegni didattici espletati negli ultimi tre anni, compreso quello nel quale è fatta la richiesta, nei corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico, nei corsi di dottorato e nelle scuole di specializzazione;
- i progetti di ricerca e/o le attività conto terzi di cui è responsabile;
- i finanziamenti di cui è stato titolare negli ultimi cinque anni;
- le posizioni di assegnista e/o di dottorando di ricerca di cui è tutor;
- l'attività assistenziale, ove prevista.

6. I trasferimenti sono autorizzati dal Consiglio di amministrazione e disposti con decreto del Rettore a decorrere dal 1° ottobre dell'anno accademico successivo.

Art. 6

1. I fondi di ricerca di cui il docente interessato sia titolare rimangono nella sua disponibilità anche dopo il trasferimento.

2. Per l'eventuale trasferimento di attrezzature, apparecchiature e altre risorse devono intervenire specifici accordi tra i due Dipartimenti interessati.

3. Il docente trasferito rende disponibili gli spazi già occupati nel Dipartimento di provenienza contestualmente al suo passaggio al nuovo Dipartimento, fatte salve eventuali particolari situazioni che costituiranno, anch'esse, oggetto di uno specifico accordo tra i due Dipartimenti coinvolti.

4. In caso di mancato accordo ai sensi dei commi 2 e 3, compete al Rettore dirimere le questioni.

Art. 7

1. La mobilità dei docenti di materie cliniche, qualora motivata da esigenze assistenziali, fatto salvo il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 40 comma 4 del Regolamento generale di Ateneo, può essere autorizzata in relazione alle esigenze, in parziale deroga alle disposizioni di cui ai precedenti commi.

Art. 8



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

1. Per consentire il graduale adeguamento alle disposizioni previste dal Regolamento generale in vigore dal 02/06/2020, le istanze di mobilità, per il solo anno accademico 2020/2021, potranno essere presentate fino al 31 marzo 2021.

2. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di amministrazione, previa acquisizione del parere del Senato accademico, ed è emanato con decreto del Rettore, entrando in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ateneo.